



Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

D.L. 157/2026 / A.C. 3148

Dossier n° 202 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
21 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3148
D.L.	157/2026
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
pubblicazione in G.U.:	10 settembre 2026
presentazione:	15 ottobre 2026
assegnazione:	15 ottobre 2026
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il decreto-legge in esame, **modificato dal Senato**, reca disposizioni urgenti in materia di **prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche**.

Il provvedimento si compone di **7 articoli**.

L'**articolo 1, commi 1 e 2**, dispone la **proroga, dall'11 al 17 settembre 2026**, della **riduzione delle aliquote di accisa** applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata, nel predetto periodo, nella misura di 532,90 euro per mille litri. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro nell'anno 2028. Il **comma 4** conferma la **proroga per il mese di settembre 2026 del credito d'imposta** riconosciuto in favore delle imprese operanti nel **settore dell'autotrasporto delle merci**, delle imprese operanti nel **settore dell'autotrasporto di persone** e delle imprese di **noleggior autobus con conducente** che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, nonché l'incremento del relativo limite massimo di spesa (per un importo pari a 16 milioni di euro). Il **comma 5** dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026) si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

L'**articolo 1-bis, introdotto al Senato**, novella la disciplina normativa vigente in materia di **criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse** in ingresso negli impianti di biogas e di biometano. Tale novella è finalizzata a garantire una **maggiore indipendenza energetica** e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti.

L'**articolo 2** introduce una disciplina speciale dell'esercizio dei **poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma**, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente. L'intervento è articolato in due fasi: l'assegnazione alla regione di un nuovo termine per provvedere, accompagnata da un'interlocazione istituzionale (**comma 1**) e, in caso di persistente inerzia, la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un **commissario ad acta**, al quale è attribuito il potere di

rendere l'intesa in sostituzione della regione (comma 2). Sono, altresì, disciplinati la nomina di un subcommissario (**comma 3**), la nomina del commissario *ad acta* su richiesta motivata della regione (**comma 4, modificato nel corso dell'esame al Senato**) e la gratuità degli incarichi, con clausola di invarianza finanziaria (**comma 5**).

L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, detta misure volte a **favorire il processo di elettrificazione dei consumi** e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), allo scopo di **agevolare la decarbonizzazione dei consumi e il raggiungimento della neutralità energetica**.

L'articolo 1-ter, inserito al Senato, reca una novella alla disciplina concernente l'**individuazione delle aree su terraferma idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili**. Dispone, altresì, in merito all'installazione di **impianti a FER all'interno delle zone cuscinetto** (buffer zone) individuate per garantire la protezione dei siti UNESCO.

L'articolo 3 reca le **disposizioni finanziarie**.

L'articolo 4 reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in esame costituisce il **decimo decreto-legge** recante disposizioni volte a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti connessi alle recenti crisi dei mercati internazionali. In particolare, oltre al presente decreto, sulla materia in esame sono intervenuti i seguenti decreti-legge:

- decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33;
- decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38;
- decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (confluito nel precedente decreto-legge);
- decreto-legge 30 aprile, n. 63;
- decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 (confluito nel precedente decreto-legge);
- decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 (relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO);
- decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139 (anch'esso relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO e destinato a confluire nel precedente decreto-legge);
- decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153 (anch'esso relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO e anch'esso destinato a confluire nel decreto-legge n. 133 del 2026);
- decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e, in parte, anche all'HVO).

In tal modo, con i decreti-legge nn. 33, 42, 63 e 89 del 2026, è stata assicurata, **dal 19 marzo 2026 al 6 giugno 2026**, la riduzione straordinaria delle accise sui carburanti. Si ricorda, peraltro, che per i periodi **dall'8 aprile 2026 al 1° maggio 2026** e **dall'11 maggio 2026 al 22 maggio 2026**, la proroga è stata disposta rispettivamente con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2026 e dell'8 maggio 2026.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2026, il taglio delle accise è stato prorogato **fino al 3 luglio 2026**. La disposizione di legge di riferimento per l'adozione di tale decreto ministeriale è l'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), secondo cui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite utilizzando le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Con il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 e con il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, la riduzione delle accise - limitatamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO - è stata nuovamente disposta, rispettivamente, **dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 e dal 7 al 24 agosto 2026**.

Per il periodo **dal 25 al 26 agosto** è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026, il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026.

Con il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, la medesima riduzione è stata ulteriormente prorogata **dal 27 agosto al 5 settembre**.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2026, il taglio delle accise è stato prorogato **dal 6 settembre al 10 settembre 2026**, facendo leva sul medesimo meccanismo sopra illustrato di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con il provvedimento in esame, la riduzione è stata nuovamente disposta **dall'11 al 17 settembre 2026**, nella misura di 532,90 euro per mille litri, con una riduzione di 14 centesimi di euro per litro rispetto

all'aliquota di accisa ordinariamente applicata (672,90 euro per mille litri).

Infine, il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 ha disposto per il periodo **dal 18 al 25 settembre** le aliquote di accisa applicate al gasolio e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel nella misura di 572,90 euro per mille litri. Per il periodo **dal 26 settembre al 5 ottobre** l'accisa per il gasolio passa a 622,90 euro per mille litri, mentre l'accisa per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e il biodiesel torna alla misura ordinaria di 617,40 euro per mille litri. Dal 6 ottobre anche l'accisa per il gasolio è tornata alla misura ordinaria di 672,90 euro per mille litri.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da composto da 4 articoli per un totale di 13 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 7 articoli per un totale di 16 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti; 2) accelerare i procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 16 commi uno richiede l'adozione di un provvedimento di altra natura.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che presupposto per l'attivazione del potere sostitutivo sia la mancata espressione dell'intesa da parte della regione entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza; a tal proposito, si rileva che la disciplina vigente di settore già disciplina, all'articolo 1, comma 8-*bis* della legge 23 agosto 2004, n. 239, una sequenza procedimentale, in caso di inerzia nell'espressione dell'intesa, definendone sia i termini (centocinquanta giorni, poi trenta, poi sessanta) sia l'esito (provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con la partecipazione della regione); a sua volta, in fase attuativa, il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, per i casi di diniego e mancato raggiungimento dell'intesa, rinvia alle modalità previste in via generale dall'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; *si valuti l'opportunità, in assenza di clausole di abrogazione, deroga o di salvezza, di garantire un maggior coordinamento con le predette disposizioni citate.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, al comma 1, introducendo una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi riguardanti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, prevede, al terzo periodo, che in caso di inerzia nell'espressione dell'intesa da parte della regione interessata, il Governo attivi un'apposita interlocuzione con la regione entro i termini a questa assegnati per provvedere nei periodi precedenti (rispettivamente: sessanta e trenta giorni); il quarto periodo del medesimo comma stabilisce, altresì, che tale interlocuzione non sospenda il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma, senza tuttavia precisare se la mancanza di effetto sospensivo si estenda anche al termine ridotto indicato dal secondo periodo del medesimo comma; *si valuti, pertanto, l'opportunità di chiarire se il mancato effetto sospensivo del termine assegnato si estenda anche a tale termine ridotto.*

L'articolo 2, al comma 2, prevede, nel caso di mancato rispetto da parte della regione interessata del termine assegnato, ai sensi del precedente comma 1, per l'espressione dell'intesa in materia di procedimenti amministrativi riguardanti la prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi su terraferma, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomini un commissario *ad acta*, al quale è attribuito il potere di "rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa", modalità invero atipica di esercizio del potere sostitutivo, laddove ordinariamente viene attribuito il potere di adottare in via sostitutiva il provvedimento finale; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera *p*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine "di concerto", in presenza di una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente; *si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

Il medesimo articolo 2, al comma 4, stabilisce che il commissario *ad acta*, a cui il comma 2 attribuisce il potere di rendere l'intesa in sostituzione della regione stessa, possa essere, altresì, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta motivata della regione stessa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza che peraltro siano richiamati, per l'attivazione di questa alternativa modalità di nomina, i medesimi presupposti richiesti dal comma 2 (decorrenza dei termini previsti

dal comma 1 e idoneità dell'inerzia a compromettere interessi strategici); *si valuti l'opportunità di chiarire se la nomina su richiesta della regione debba intendersi, o meno, svincolata dalle condizioni che giustificano, in via generale, l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi del comma 2.*

Lo stesso comma 4 dell'articolo 2, nella formulazione novellata a seguito dell'approvazione del disegno di legge di conversione al Senato, stabilisce che le funzioni del commissario *ad acta* si estendano, altresì all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio, di competenza della regione, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento; *si valuti l'opportunità specificare se le ulteriori competenze attribuite al commissario ad acta debbano intendersi autorizzate nella sola fattispecie di nomina su richiesta motivata della regione, ovvero anche nell'ipotesi di nomina da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.*

NC0202	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	✕ CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	✕ CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.